



AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO ROMA 4.3

ANGUILLARA SABAZIA, BRACCIANO, CANALE MONTERANO, MANZIANA,
TREVIGNANO ROMANO

REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 20.12.2019

I PARTE - PRINCIPI GENERALI

pag. 3

ART. 1 - OGGETTO

ART. 2 - FINALITÀ

ART. 3 - OBIETTIVI

ART. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

ART. 5 - ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

ART. 6 - SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE

ART. 7 - MODALITÀ D'ACCESSO AGLI INTERVENTI E SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO

ART. 8 - PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA SUSSIDIARIETÀ

ART. 9 - LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

ART. 10 - INFORMAZIONE AI CITTADINI

ART. 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI

ART. 12 - ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DISTRETTUALI

ART. 13 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

II PARTE

ART. 14 - SERVIZI ED INTERVENTI DEL PIANO SOCIALE DI ZONA

AREA ANZIANI

pag. 13

ART. 15 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 16 - TELESOCCORSO

ART. 17 - SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

ART. 18 - RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)

ART. 19 - COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E FRAGILITÀ SOCIALE

TITOLO III - AREA DISABILITÀ

pag. 16

ART. 20 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

ART. 21 - TRASPORTO SOCIALE

ART. 22 - SERVIZI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

ART. 23 - VOUCHER/BUONI SERVIZI

ART. 24 - ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE

ART. 25 - ATTIVITÀ ESTIVE TERRITORIALI PER MINORI DISABILI

TITOLO IV - AREA MINORI E FAMIGLIA

pag. 20

ART. 26 - SERVIZIO TUTELA MINORI

ART. 27 - ACCOGLIENZA DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI

ART. 28 - AFFIDO FAMILIARE

TITOLO V - AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE

pag. 28

ART. 29 - ASSISTENZA ECONOMICA

III PARTE

MODULISTICA:

ALL. 1

ALL. 2

III PARTE

ALLEGATI:

ALLEGATO A – Modulo di richiesta Servizio di Assistenza Domiciliare

ALLEGATO B – Modulo di domanda per l'inserimento in comunità alloggio per anziani autosufficienti e fragilità sociale

Appendice 1 – Scheda di lavoro – Attribuzione livello intensità assistenziale

Appendice 2 – Modello PAI

ALLEGATO C – Modulo di richiesta voucher/titolo sociale

I PARTE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

- a) Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso agli interventi, alle prestazioni ed ai servizi dei cittadini al sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'ambito distrettuale comprendente i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monterano, Manziana e Trevignano Romano, tenuto conto delle norme costituzionali, della legge quadro n. 328 del 8 novembre 2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e della normativa regionale del Lazio n. 11 del 10 agosto 2016.
- b) Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi, gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogni e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
- c) Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli. Gli interventi rispondono all'esigenza di tutelare e promuovere il benessere delle persone in situazione di fragilità personale, familiare, sociale ed economica.
- d) I Comuni determinano, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni e di quelli dell'Ambito territoriale.
- e) La regolamentazione unitaria dell'accesso è assunta dai Comuni dell'ambito territoriale del Distretto Roma 4.3 come strumento di garanzia e di equità per i destinatari degli interventi, di semplificazione ed efficienza dell'organizzazione amministrativa e di trasparenza nella gestione del sistema dei servizi.

Art. 2

FINALITÀ

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, i Comuni dell'Ambito Distrettuale Roma 4.3 riconoscono un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza e di protezione sociale con particolare riferimento alla Legge n. 328/2000 e, nella legislazione regionale, con particolare riferimento alla L.R. 11/2016.

La finalità del presente Regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti nell'ambito del

Distretto Roma 4.3 il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

I Comuni, in maniera associata, programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali, nel rispetto dei principi dell'efficacia, efficienza, economicità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità delle amministrazioni.

Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, e di prevenire i fenomeni di: emarginazione sociale, devianza, rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano. Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

I Comuni garantiscono i diritti di cittadinanza nel rispetto della dignità e della libertà delle persone attenendosi ai seguenti principi:

- il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo;
- l'universalità del diritto di accesso e l'uguaglianza di trattamento nel rispetto delle specifiche esigenze;
- la promozione dell'autonomia della persona, riconoscendo il cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito delle sue reti di relazione;
- la coerenza tra il bisogno riscontrato ed il progetto di intervento sociale;
- la libertà di scelta, per il cittadino, tra servizi disponibili sostanzialmente analoghi, nel rispetto dell'appropriatezza delle prestazioni;
- la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- il riconoscimento, la valorizzazione ed il sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
- la promozione di interventi a favore delle persone in difficoltà tendenti a favorire prioritariamente la permanenza della persona nel suo contesto di vita familiare, sociale e territoriale;
- l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- la promozione della rete territoriale.

Art. 3

OBIETTIVI

Gli interventi ed i servizi devono essere orientati a perseguire le seguenti finalità:

- prevenire e rimuovere le cause di ordine sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno ed emarginazione;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi delle prestazioni sociali e delle strutture, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;
- favorire e sostenere l'effettiva parità di opportunità e di inserimento sociale, formativo e lavorativo per le persone diversamente abili, specie se in stato di gravità nonché per i soggetti in difficoltà o a rischio di emarginazione sociale;
- promuovere le reti di solidarietà nel territorio;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 4

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono destinatari del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali i soggetti di cui all'art. 6 della L.R. 11/2016 nello specifico i cittadini residenti nei Comuni facenti parte il Distretto Roma 4.3.

Tutti i servizi vengono attivati, oltre che sull'istanza dell'interessato e/o di un suo familiare, anche sulla base delle informazioni di cui vengano a conoscenza gli uffici della P.A. nell'ambito della proprie attività, su segnalazione di altri servizi territoriali o per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 5

ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

L'accesso al sistema integrato è garantito in tutti e 5 i Comuni del Distretto Roma 4.3, mediante il Servizio Sociale Professionale. Gli Assistenti Sociali ricevono il pubblico con orari e giorni prestabiliti, consultabili sul sito istituzionale di ciascun Ente.

Il Servizio Sociale Professionale rientra tra i livelli essenziali e prioritari di prestazioni sociali; è un servizio trasversale che facilita e sostiene il raccordo organizzativo degli interventi e dei Servizi Sociali e Sociosanitari. Esso favorisce il funzionamento della rete dei servizi integrati, in un'ottica di avvicinamento, trasparenza e fiducia nei rapporti tra il cittadino e i servizi.

ART. 6

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DISTRETTUALE

Tra gli obiettivi del Servizio Sociale Professionale Distrettuale vi è quello di facilitare l'accesso dei cittadini e favorire l'orientamento degli stessi rispetto al sistema complessivo dei servizi, promuovendone l'uso appropriato e garantendo uguaglianza di accesso.

Il Servizio Sociale Professionale Distrettuale è composto dagli Assistenti Sociali di ciascun Comune che, con cadenza periodica, collaborano con l'Ufficio di Piano per la stesura del Piano Sociale di Zona

fornendo i dati, idee innovative e proposte progettuali sulla base dei bisogni rilevati. Partecipa alle unità di valutazione multidisciplinari per i diversi target in qualità di referente per i cittadini residenti nel proprio Comune.

Si riunisce con cadenza mensile per la condivisione della casistica più complessa e la supervisione, avvalendosi anche, laddove necessario, della collaborazione di professionisti facenti parte dei servizi specialistici pubblici e/o privati afferente alla rete territoriale.

Qualora le condizioni dell'utente prevedano la nomina di un Amministratore di Sostegno disposto dall'Autorità Giudiziaria, gli interventi realizzati dallo stesso Amministratore di Sostegno a favore dell'utente saranno da intendersi in collaborazione con il Servizio Sociale.

ART. 7

MODALITÀ D'ACCESSO AGLI INTERVENTI E SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO

Sulla base degli indirizzi nazionali e regionali accedono prioritariamente alla rete delle prestazioni/interventi socio assistenziali:

- le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione;
- le persone fragili che necessitano di un intervento protettivo dell'Ente pubblico;
- le persone in condizione di povertà o con reddito inferiore al minimo vitale calcolato e considerato come specificato all'art. 13;
- le persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Poiché qualsiasi intervento a carico della Pubblica Amministrazione si intende esigibile a fronte delle risorse disponibili, saranno recepite tutte le richieste di intervento di coloro che rientrano nei requisiti e potrà essere proposto dal Servizio Sociale Professionale, un criterio di priorità di attivazione in caso di offerta temporaneamente insufficiente, sulla base degli accertamenti, a seguito di indagine sociale e sanitaria.

Le liste d'attesa per i servizi e le prestazioni distrettuali dovranno essere rese pubbliche e consultabili presso ciascun servizio nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, come previsto dal GDPR 679/2016 (ad ogni utente verrà attribuito un "codice personale" attraverso il quale potrà verificare la sua posizione nelle liste delle graduatorie).

L'ACCESSO AGLI INTERVENTI di cui al presente articolo avviene:

A) ATTIVAZIONE SU DOMANDA

L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda, presso il Comune di residenza, da parte del soggetto interessato, da suo delegato, in caso di persone minori o incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore o dal rappresentante legale.

La domanda, debitamente sottoscritta, è recepita dal Servizio Sociale del Comune di residenza, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo

svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

B) ATTIVAZIONE D'UFFICIO

In tutti i Comuni dell'Ambito territoriale è garantita l'attività del servizio sociale professionale distrettuale, che si attiverà d'ufficio per la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

L'attivazione d'ufficio può seguire l'accertamento di situazioni di bisogno, sulla base di segnalazione di soggetti esterni qualificati e non, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

In casi urgenti e non differibili il Servizio Sociale professionale informerà tempestivamente il Sindaco del Comune ove la persona è residente o dimorante, nonché il Responsabile del servizio competente in materia, della necessità di procedere all'attivazione d'ufficio affinché possano essere assunti tutti gli atti amministrativi e contabili necessari a dar regolare corso all'intervento.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEL BISOGNO/DELLA DOMANDA

L'Assistente Sociale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno mediante gli strumenti propri ed insiti nella professione, avvalendosi di una cartella sociale standardizzata per i 5 Comuni del Distretto.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- b) la situazione familiare;
- c) il contesto abitativo e sociale;
- d) la situazione lavorativa;
- e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
- f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- g) la disponibilità personale di risorse di rete;

- h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- i) la capacità di aderire al progetto concordato;
- j) la presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

ESITO DEL PROCEDIMENTO

In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il Servizio Sociale professionale predispone il progetto personalizzato di intervento, concordato con l'interessato e/o con il suo rappresentante legale o, laddove possibile, con le persone afferenti alla sfera sociale dell'interessato.

Il progetto personalizzato di intervento (P.A.I.) deve contenere:

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

In caso di accoglimento della domanda, viene data comunicazione all'interessato o suo delegato dell'avvio delle attività previste da progetto.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene la collocazione del richiedente nella stessa.

In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato i motivi del rifiuto ed anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate nei termini previsti dalla legge ai sensi della legge 241/90, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE SOCIO-SANITARIA

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multi-professionale di carattere sociosanitario, l'Assistente Sociale del Comune invia istanza di attivazione all'Ufficio di Piano e, congiuntamente, al servizio specialistico sanitario territorialmente competente.

Fanno parte dell'U.V.M.:

- Assistente Sociale del Comune di residenza del cittadino
- Referente/i servizio/i specialistico/i territorialmente competente per la parte sanitaria
- Medico di medicina generale
- Assistente Sociale dell'UDP
- altre istituzioni coinvolte nel progetto (scuola,.....)

CESSAZIONE PRESA IN CARICO

La presa in carico della persone e/o del nucleo familiare cessa a seguito di:

- a) determinazione da parte del Servizio Sociale Professionale del raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) rifiuto o recesso da parte dell'interessato, altre motivazioni che determinano l'interruzione del progetto;
- c) trasferimento della residenza in altro Comune al di fuori dal Distretto Roma 4.3;
- d) decesso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I Servizi Sociali dei Comuni del Distretto Roma 4.3 operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento di ogni Comune nonché dalla normativa nazionale di riferimento. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

ART. 8

PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLA SUSSIDIARIETÀ

È garantita la partecipazione ed il coinvolgimento degli enti del terzo settore di cui all'art. 39, c. 2 L.R. 11/2016 dai Comuni dell'ambito territoriale del Distretto Roma 4.3 promuovendo la loro attiva collaborazione in fase di programmazione e progettazione e realizzazione del sistema integrato.

Art. 9

LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI

Ai sensi dell'art. 22 delle Legge Regione Lazio n. 11/2016 il sistema integrato garantisce l'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione così come definiti dall'articolo 22 della L.328/2000. La Regione Lazio e gli Enti Locali, secondo le modalità indicate dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 46 (L.R. 11/2016), assicurano un omogeneo livello di prestazioni attraverso:

- a) il servizio sociale professionale;
- b) il servizio di segretariato sociale per favorire l'accesso ai servizi, mediante l'informazione e la consulenza ai cittadini;
- c) il punto unico di accesso (da mettere a sistema);
- d) il pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza (da mettere a sistema);
- e) il servizio di assistenza domiciliare per soggetti e nuclei familiari con fragilità sociali e con le prestazioni di cura sociali e sanitarie integrate;

- f) le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- g) i centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

Il piano regionale degli interventi e dei Servizi Sociali di cui all'articolo 46, in base al fabbisogno rilevato, definisce interventi comunitari per accrescere il senso di appartenenza territoriale, per la coesione sociale, per la mediazione dei conflitti, per la cultura della legalità e del dialogo per tutte le categorie sociali.

ART. 10 INFORMAZIONE AI CITTADINI

Ogni Comune si impegna a dare comunicazione ai propri cittadini degli interventi erogati dall'ambito sia comunale che distrettuale.

L'Ufficio di Piano, se necessario, procede all'elaborazione del materiale informativo.

Le persone, per conoscere i servizi distrettuali, possono rivolgersi al proprio Comune di residenza o consultarne il sito istituzionale oltre il sito web distrettuale che verrà predisposto.

ART. 11 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI E SERVIZI

Gli interventi ed i servizi distrettuali possono essere erogati con le seguenti modalità:

- tramite bando: Il bando di norma è pubblicato per almeno n. 20 giorni consecutivi sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti al Distretto. Alla chiusura del bando viene elaborata la graduatoria degli aventi diritto, ad esaurimento del budget disponibile.
- con richieste diretta: Le persone possono far richiesta in qualsiasi momento dell'anno presso l'ufficio dei Servizi Sociali di residenza. L'accesso alla prestazione è subordinato, oltre alla presenza dei requisiti previsti dall'intervento, anche dalla disponibilità di fondi.

In entrambi i casi i cittadini presentano le domande all'Ufficio dei Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

ART. 12 ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DISTRETTUALI

Per i servizi di cui al presente articolo, l'Ufficio di Piano, previa eventuale verifica della disponibilità di fondi, autorizza l'attivazione dell'intervento distrettuale richiesto dalla persona tramite il Servizio Sociale comunale referente entro 10 giorni dalla richiesta.

L'attivazione di interventi distrettuali è subordinata a quanto previsto dal presente Regolamento all'art. 6. L'Assistente Sociale referente effettua il monitoraggio inerente l'andamento dell'intervento.

ART. 13 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA E ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE

Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle

prestazioni agevolate socio-sanitarie, di natura non prevalentemente sanitaria, sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, anche ai sensi dell'art. 65 della Legge Regionale n. 11/2016.

Il livello di compartecipazione del cittadino è determinato dall'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), i cui criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente", dai relativi provvedimenti attuativi e ss.mm.

In caso di un collocamento di un minore in idonea struttura potrebbe essere prevista la compartecipazione dei genitori ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 219/2012 (obbligo al mantenimento dei figli) sia che il collocamento avvenga in accordo con gli esercenti la responsabilità o sia su mandato dell'Autorità Giudiziaria.

La compartecipazione del cittadino/utente per l'erogazione del servizio/prestazione dei Comuni afferenti al Distretto Roma 4.3 avviene secondo la seguente tabella.

Importo ISEE	PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE
Nucleo familiare con ISEE fino al valore del minimo vitale* stabilito annualmente dall'INPS	0%
Nucleo familiare con ISEE da minimo vitale* fino a € 15.000,00	10%
Nucleo familiare con ISEE da € 15.000,01 fino a € 20.000,00	25%
Nucleo familiare con ISEE da € 20.000,01 fino a € 25.000,00	50%
Nucleo familiare con ISEE oltre i € 25.000,01	70%

Per minimo vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano ed equivale all'importo annuale dell'assegno sociale INPS.

In casi particolari ogni singola Amministrazione, dietro valutazione del Servizio Sociale professionale comunale può stabilire una riduzione o l'esenzione completa della quota a carico del cittadino-utente, in questo caso l'Ente provvederà alla corresponsione della differenza dovuta per la prestazione.

II PARTE

Art. 14

SERVIZI ED INTERVENTI

Gli interventi di natura sociale, economica, assistenziale ed educativa attivabili in maniera

individualizzata a favore delle persone e delle famiglie in stato di bisogno perseguono, nelle distinte aree di intervento, i seguenti obiettivi:

AREA ANZIANI: a favore di persone anziane (ultra 65enni) per sostenere e valorizzare la tutela degli stessi sia come soggetti attivi che come soggetti beneficiari di prestazioni sociali. In quest'ultimo caso, alle persone anziane in condizione di fragilità socio-economica e socio-sanitaria sono garantiti interventi finalizzati a sostenere la permanenza al domicilio, il mantenimento delle autonomie residue, il rallentamento del decadimento cognitivo e, quando risulta indispensabile, a causa di un significativo deterioramento delle condizioni psico-fisiche, il collocamento residenziale.

AREA DISABILITÀ: a favore di persone con disabilità certificata vengono garantiti interventi di natura sociale, educativa, aggregativa, di sviluppo e mantenimento delle capacità residue, di assistenza, cura e di accompagnamento alle autonomie di vita. Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati primariamente alla garanzia dell'integrazione e della permanenza al domicilio delle persone disabili; solo laddove tale permanenza non sia più rispondente al bisogno del disabile, potranno essere individuati a suo favore interventi di natura residenziale, con inserimento in struttura adeguata al suo bisogno.

AREA MINORI E FAMIGLIA: a favore delle famiglie in condizione di fragilità socio-economica ed educativo-relazionale vengono garantiti percorsi ed interventi finalizzati al sostegno ed al supporto delle capacità genitoriali, al fine di garantire ai minori uno sviluppo armonioso in un ambiente di vita adeguato. Laddove si ravvisi una situazione che richieda interventi di tutela minorile, strettamente intesa per assenza temporanea o definitiva di un contesto familiare adeguato a garantire i diritti del minore di cura, assistenza ed educazione, vengono garantiti gli interventi necessari, residenziali e non, su mandato dell'Autorità Giudiziaria o su consenso e collaborazione degli esercenti la responsabilità genitoriale.

AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ESCLUSIONE SOCIALE: a favore di persone adulte (18-64 anni) in condizioni di fragilità riguardanti il disagio lavorativo, sociale, familiare, relazionale, psicologico, psichiatrico e le dipendenze in genere, sono realizzati progetti individualizzati finalizzati all'orientamento ed all'accompagnamento educativo per la promozione dell'autonomia della persona, nella ricerca di soluzioni al proprio disagio con l'obiettivo di limitare il più possibile la cronicizzazione, in percorsi di natura esclusivamente assistenziale.

AREA ANZIANI

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

Obiettivo generale di quest'area è la promozione di politiche di sostegno alle persone anziane

mantenendole all'interno del loro contesto familiare e socio ambientale di riferimento, evitando il ricorso all'istituzionalizzazione. Ciò è realizzabile attraverso il contrasto dei processi di auto-emarginazione e la promozione dell'integrazione sociale.

Art. 15

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni, nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni svolte presso l'abitazione dell'utente che si trova in condizione di bisogno, e che necessita di interventi di:

- Cura e igiene personale, preparazione pasti, mobilitazione;
- Aiuto domestico per casi particolari valutati dal Servizio Sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- Accompagnamento socializzazione: disbrigo commissioni varie, partecipazione ad attività associative;
- Supporto e sostegno alla famiglia.

L'entità e la durata dell'intervento saranno definite dall'Assistente Sociale, nell'ambito del P.A.I. Il servizio è rivolto alle persone anziani e alle loro famiglie residenti nel Distretto.

È prevista una compartecipazione dell'utente, la cui entità è determinata annualmente come stabilito dall'art. 13 del presente Regolamento.

Si veda l'Allegato A contenente il modulo di richiesta.

Art. 16

TELESOCCORSO

Il Servizio di Telesoccorso è attivato per dare un sostegno alla persona anziana, o con disabilità che vive sola, al fine di garantire un pronto intervento, nel caso di malori improvvisi o cadute accidentali, favorendo una maggiore sicurezza e tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale o sanitario, laddove previsto nella programmazione del Piano di Zona.

Modalità di accesso:

il cittadino, tramite il Servizio Sociale comunale, presenta istanza volta ad ottenere l'attivazione del servizio di trasporto motivandone le necessità. Il Servizio Sociale comunale, valuta la domanda, elabora con l'utente e la sua famiglia, se presente, un progetto di intervento specifico, compatibilmente con le risorse a disposizione.

Art. 17

SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE CON ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

L'intervento di sostegno economico della persona non autosufficiente assistita a domicilio è annualmente definito a livello di Ambito Distrettuale, in relazione agli stanziamenti e alle indicazioni regionali per l'utilizzo del Fondo Non Autosufficienza.

Sono previste forme di sostegno economico a supporto della domiciliarità attraverso l'erogazione di Buoni Sociali per anziani non autosufficienti, e con particolari patologie (alzheimer, deterioramento cognitivo) finalizzati a compensare le prestazioni di assistenza assicurate dal caregiver familiare e/o per acquistare le prestazioni da un'assistente familiare.

Tali interventi saranno attivati esclusivamente a seguito di finanziamenti Regionali, Statali e Comunitari secondo quanto prevista dal Piano Sociale di Zona.

Art. 18

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA)

Sono strutture non ospedaliere ma comunque a forte valenza sanitaria che ospitano persone non autosufficienti che non possono essere assistite a casa e che necessitano di specifiche cure.

L'inserimento in RSA avviene mediante l'attivazione della procedura sanitaria ad opera del medico di medicina generale che richiede una UVM per valutare il grado di intensità assistenziale.

Qualora la valutazione rientri nei parametri previsti dalla normativa regionale, l'anziano può far ingresso nella struttura richiesta.

In caso sia necessaria l'integrazione alla retta giornaliera, l'utente o un suo familiare deve presentare apposita domanda all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza che provvederà a disporre l'istruttoria e determinare la quota di competenza del Comune secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia.

Art. 19

COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E FRAGILITÀ SOCIALE

È un servizio residenziale destinato a persone anziane con buon grado di autonomia personale che, per continuare a mantenere le proprie autonomie, devono essere collocate all'interno di un contesto di gruppo e di maggiore tutela personale.

La richiesta d'inserimento deve essere presentata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza che attraverso un'attivazione dell'U.V.M. valuta la situazione e definisce l'inserimento. Qualora non fosse possibile l'inserimento, il richiedente verrà inserito nell'apposita graduatoria distrettuale che verrà comunicata periodicamente dall'UDP al Servizio Sociale professionale distrettuale.

Si veda l'allegato B relativo il modulo di domanda.

AREA DISABILITÀ

Tipologia di servizi e di interventi

La Legge 104/92 all'art. 3 comma 2 recita: *“è persona handicappata colui che presenta una minoranza fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”*. La normativa sopra citata definisce che anche il ruolo del Comune “dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti”, attraverso un lavoro integrato tra tutte le realtà (istituzionali e non) coinvolte, implica una presa in carico globale della situazione da parte dei Servizi Sociali e/o Socio Sanitari, in cui il raccordo tra le diverse realtà operative costituisce un riferimento stabile ed autorevole per il soggetto disabile e per la sua famiglia.

Art. 20

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire la permanenza delle persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie-assistenziali.

Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate ed è disciplinato da apposito Regolamento. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel P.A.I.

Compartecipazione alla spesa (si veda l'art. 13 del presente regolamento).

Si veda l'ALLEGATO A modulo di richiesta.

Art. 21

TRASPORTO SOCIALE

È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico, volto a garantire la mobilità delle persone con disabilità specifiche e limitanti l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi mezzi di trasporto pubblico, laddove è previsto dal Piano di Zona e nei limiti delle risorse disponibili.

Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'utilizzo dei servizi. In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi un servizio di natura socio-assistenziale per consentire a persone in situazioni di fragilità (privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici) di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

Modalità di accesso:

il cittadino, tramite il Servizio Sociale comunale, presenta istanza volta ad ottenere l'attivazione del servizio di trasporto motivandone le necessità. Il Servizio Sociale comunale, valuta la domanda, elabora con l'utente e la sua famiglia, se presente, un progetto di intervento specifico, compatibilmente con le

risorse a disposizione.

Art. 22

SERVIZI DIURNI SEMI-RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Si distinguono due tipologie di servizi:

A. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio – grave e che hanno, di norma, compiuto i 18 anni di età.

Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto ulteriore sviluppo delle autonomie acquisite.

B. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone adulte in situazione di disabilità grave, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

Modalità di accesso:

Per l'accesso ai centri diurni semi-residenziali per disabili presenti sul territorio distrettuale, il cittadino o suo familiare, tramite il Servizio Sociale comunale, presenta istanza volta ad ottenere l'inserimento presso il centro che corrisponda alle sue necessità.

Il Servizio Sociale comunale valuta la domanda, elabora con l'utente e la sua famiglia, se presente, un progetto di intervento specifico.

Successivamente si provvede ad effettuare la valutazione multidimensionale anche con i servizi specialistici socio sanitari se presenti e, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà previsto il riconoscimento di un "Voucher/Buono servizio" da utilizzare per la frequenza ai centri di cui sopra, che prevedono comunque il pagamento di una retta mensile.

Art. 23

VOUCHER/BUONI SERVIZI

Gli interventi potranno essere garantiti in forma diretta e/o indiretta attraverso l'erogazione ai cittadini in condizione di disabilità di un "Voucher/Buono servizio", con particolare riferimento a misure finalizzate sia a sostenere l'impegno di caregivers non professionali che all'acquisto di prestazioni e servizi sociali da enti accreditati, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Tali interventi consentono di operare con maggiore flessibilità e versatilità per il soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini appartenenti alle categorie fragili, garantendo, per quanto possibile, la libera scelta, secondo il principio della solidarietà e sussidiarietà, che amplia l'offerta dei servizi alla persona con l'introduzione di soggetti accreditati, quali erogatori di prestazioni.

Sono proposti ed utilizzabili nell'ambito di un progetto personalizzato attivo per l'integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari. Tale progetto è elaborato dal Servizio Sociale Professionale e dai destinatari/utenti ed è inserito all'interno di un PAI che verrà sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti (Assistente Sociale comunale referente, destinatario del titolo o suo delegato,

referente agenzia accreditata prescelta dal destinatario del progetto) e che costituisce un'assunzione di responsabilità e una condivisione nei confronti degli obiettivi e delle attività individuate.

A seconda della tipologia i Voucher/Buoni servizio potranno essere impiegati:

- per sostenere l'impegno di familiari o di appartenenti alla rete informale di solidarietà nell'accudire un soggetto in condizioni di fragilità o nel fornire allo stesso un supporto di tipo continuativo. Consistono nell'erogazione di un contributo economico a parziale rimborso delle prestazioni generiche di assistenza, per le quali non siano definibili contenuti specialistici, concordate e finalizzate al superamento della situazione di fragilità. Tali sostegni economici potranno essere destinati a contribuire alla spesa sostenuta dalle famiglie per prestazioni rese da assistenti familiari con regolare contratto di lavoro.
- per l'acquisto di prestazioni sociali erogate da soggetti accreditati, che entrano a far parte del sistema integrato di servizi ed interventi sociali nell'ottica del principio di sussidiarietà, mediante personale specializzato (pacchetti domiciliari e/o in centri diurni).

Le prestazioni fornite dal voucher socio-assistenziale possono essere scelte dall'utente all'interno di un elenco di soggetti accreditati.

I cittadini residenti nel Distretto, possono richiedere al Comune l'assegnazione di voucher/buono servizio per l'acquisto delle sotto indicate prestazioni:

1. prestazioni di Assistenza Domiciliare a favore di persone disabili;
2. la frequenza presso i centri diurni;
3. spese di trasporto ed accompagnamento per e da istituti di cura, specialistici, scolastici, educativi, riabilitativi, ricreativi, d'integrazione sociale, ecc..

I Comuni procederanno ad effettuare apposita U.V.M.; il Voucher/Buono servizio sarà assegnato secondo l'ordine della graduatoria distrettuale sino alla concorrenza dello stanziamento disponibile annualmente.

Il Servizio Sociale distrettuale attribuirà un punteggio per ogni richiedente il Voucher/Buono servizio, facendo riferimento a criteri di valutazione della situazione socio sanitaria stabiliti.

A parità di punteggio avrà la precedenza il richiedente con un indice ISEE più basso ed in caso di ulteriore parità si procederà in base all'ordine cronologico di accettazione delle domande al protocollo. Gli utenti in lista d'attesa potranno subentrare mano a mano che si renderanno disponibili le risorse finanziarie. L'importo del titolo sociale sarà stabilito a livello distrettuale dal Servizio Sociale Distrettuale commisurato alla situazione ISEE calcolata secondo la normativa vigente e al grado di intensità assistenziale fermo restando la rivalutazione annuale.

Si veda l'appendice 1 contenente la documentazione relativa all'attribuzione del livello di intensità assistenziale, l'appendice 2 modello PAI e l'allegato C modulo di richiesta.

Art. 24

ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE

Il servizio di assistenza educativa scolastica è “l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali” (l. 104/92, art. 13). Da questa è esclusa l’assistenza materiale nella scuola, l’accompagnamento ai servizi igienici e relativa pulizia, che compete ai collaboratori scolastici (l. 124/1999, art. 8).

Le attività riguardano oltre che compiti di cura fisica e accompagnamento, sempre più funzioni di supporto alle autonomie personali e sociali, facilitando la relazione con gli insegnanti e con il gruppo classe, sostegno alla socializzazione e comunicazione con i pari, facilitazione nell’espressione dei vissuti e bisogni, supporto emotivo, valorizzazione delle risorse e potenzialità.

Modalità di accesso:

Il cittadino, tramite il Servizio Sociale comunale, presenta istanza volta ad ottenere il servizio di cui al presente articolo allegando la documentazione sanitaria rilasciata dal servizio specialistico dell’ASL territorialmente competente.

Il Servizio Sociale comunale in sede di GLHI valuterà la situazione e concorderà, compatibilmente con le risorse a disposizione, il monte ore da assegnare.

Art. 25

ATTIVITÀ ESTIVE TERRITORIALI PER MINORI DISABILI

In un’ottica di progetto complesso rivolto alla crescita del minore disabile, si intende sostenere, in collaborazione con le famiglie, progetti educativi mirati a sostenere l’inserimento del minore all’interno di attività ricreative territoriali del tempo extrascolastico, con particolare attenzione al periodo estivo.

Tale attività sarà definita annualmente in base agli stanziamenti e alle risorse disponibili.

TITOLO IV - AREA MINORI E FAMIGLIA

Tipologia di servizi ed interventi

L’obiettivo di quest’area è quello di fornire elementi volti a creare una politica complessiva mirata alla centralità del bambino quale soggetto di diritti. Sostanzialmente si cerca di garantire al minore il diritto alla salute, all’educazione ed alla socializzazione, alla protezione e alla tutela, allo sviluppo psicofisico, ostacolando processi di ghettizzazione, emarginazione, e socializzazione negativa.

Art. 26

SERVIZIO TUTELA MINORI

Il Servizio Tutela Minori è un servizio orientato alla tutela e alla cura dei minori che si trovino in situazioni di pregiudizio legate a forti forme di disagio, maltrattamento, abuso e/o violenza sessuale. Il servizio viene attivato a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria ed è gestito dal Servizio

Sociale professionale comunale che deve avvalersi dei servizi specialistici del Distretto.

Gli interventi del Servizio Tutela Minori sono finalizzati ad una corretta valutazione sociale del nucleo familiare, all'elaborazione, realizzazione e verifica di un progetto di aiuto specifico per gli stessi e alla vigilanza sull'attuazione delle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

A. Servizio di assistenza domiciliare minori (A.D.M.)

L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 - lettera c) - della Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge regionale 11/2016. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a. favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b. favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c. favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- d. offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e. monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Il servizio di assistenza domiciliare educativa in favore dei minori e delle loro famiglie può essere attivato su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o comunque nell'ambito di un procedimento di tutela dei minori, oppure essere attivato su richiesta della famiglia.

Qualora il servizio sia attivato nell'ambito di un procedimento di tutela del minore, in presenza di decreto dell'Autorità Giudiziaria, non è richiesta alla famiglia alcuna compartecipazione alla spesa sostenuta. La quantificazione del servizio, la durata e la modalità di attuazione è definita dal competente Servizio Sociale sulla base dei bisogni e delle risorse disponibili. Qualora il servizio sia invece richiesto dalla famiglia e positivamente valutato dall'Assistente Sociale nell'ambito di un percorso condiviso e teso a favorire l'acquisizione di competenze, l'integrazione sociale, o altro obiettivo di carattere evolutivo, è prevista la compartecipazione della famiglia alla spesa sostenuta sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013, e rilasciato per "Prestazioni agevolate rivolte ai minorenni" ai sensi art.13 del presente regolamento.

Il Servizio ha l'obiettivo di sostenere le famiglie che presentano alcune difficoltà nello svolgimento della loro funzione di cura, educazione e integrazione sociale dei figli affiancando ai minori e ai genitori la figura di un educatore professionale, al fine di consentire il permanere del minore all'interno nel nucleo familiare.

L'intervento è indirizzato sia verso il minore, sia verso il suo contesto familiare e socio-ambientale, con momenti progettuali distinti ma integrati.

La procedura

Il Servizio Sociale Professionale Comunale, che ha in carico il minore, presenta un'istanza all'Ufficio di Piano per attivare il servizio.

Durante la riunione periodica presso l'Ufficio di Piano alla presenza del Servizio Sociale Distrettuale, personale dell'Ufficio di Piano, se presente operatori del servizio territoriale specialistico/ASL, si commisura l'intensità assistenziale sulla base di modulistica condivisa, fermo restando le prescrizioni imposte dall'A.G.

Successivamente, l'Ente gestore verrà incaricato dal Servizio Sociale che ha in carico il caso per l'attivare il servizio.

Sono previsti incontri periodici di monitoraggio sia tra Servizio Sociale Professionale ed Ente gestore, sia tra Servizio Sociale Distrettuale, Ufficio di Piano, Ente gestore.

B. Incontri protetti

Sono definiti "*protetti*" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti, alla presenza di un educatore, in un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori - genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.

Gli obiettivi degli incontri consistono nel:

- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali e contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori. Costituisce pre-requisito, necessario per l'attivazione degli interventi, la presenza di un provvedimento inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socio-educative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare);
- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale.

C. Sportello Famiglia

Lo Sportello Famiglia offre un servizio di ascolto e sostegno rivolto ad adolescenti, adulti, coppie e famiglie, servizio questo, rientrante nei fondi del Piano di Zona Sociale-Misura 1, ad oggi totalmente gratuito presente presso le sedi dei Consultori di Anguillara, Bracciano, Manziana e nel Comune di Trevignano Romano al quale possono accedere tutti i cittadini residenti nel Distretto Roma 4.3.

Le **attività** previste sono:

- ascolto e accoglienza;
- intervento di supporto e counseling;
- mediazione familiare;
- formulazione di un progetto attraverso interventi di rete con altri servizi territoriali.

Tra le **figure professionali** troviamo psicologi e pedagogisti.

Modalità di accesso:

- in maniera spontanea e diretta;
- invio dal Servizio Sociale Professionale.

Art. 27

ACCOGLIENZA DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI

Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.

Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi- residenziali.

Finalità

La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Gli obiettivi dell'inserimento nella casa famiglia sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Destinatari

I destinatari degli interventi sono i minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;

□ orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;

□ per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

La permanenza in struttura deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

In situazioni particolari, quando l'ingresso in struttura avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in casa famiglia anche oltre la maggiore età, con dispositivo autorizzativi dell'Autorità Giudiziaria (art. 25 rd. 1404/34 modificato dalla legge n. 888 del 25/07/1956 art 29) In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti.

Condizioni di inserimento

Per inserire un minore in casa famiglia è obbligatorio la presenza di una delle seguenti condizioni:

- aver acquisito il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- disporre di un provvedimento urgente e contingente della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

Caratteristiche e obiettivi

L'inserimento in struttura si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla casa famiglia;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Contribuzione al costo del servizio

Con l'allontanamento del minore dalla famiglia non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: *“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”*. Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: *“Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi”*.

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Nei casi di inserimento in struttura protetta del minore, disposti con decreto dell'autorità giudiziaria, il Comune assume l'onere economico, fatto salvo diverso provvedimento del Tribunale competente.

Casa Famiglia Minori Distrettuale

È presente nel Distretto Roma 4.3 la Casa Famiglia Minori Sovracomunale che accoglie i minori residenti nel territorio sopra citato versanti in condizione di pregiudizio, tale da dover ricorrere al collocamento in contesto protetto.

La Casa Famiglia minori prevede l'inserimento a tempo determinato di n. 5 minori di età compresa tra i 2 ed i 17 anni. Si tratta di una struttura di prima accoglienza e di residenza di tipo familiare. Il periodo di permanenza del minore varia in base al progetto individuale (elaborato dal Servizio Sociale di riferimento del minore in collaborazione dell'equipe educativa della struttura) e termina con il reinserimento graduale nella famiglia di origine che abbia superato le proprie problematiche, oppure esita nell'istituto dell'affidamento o dell'adozione ove previsto.

Modalità di inserimento

Il Servizio Sociale, qualora si dovessero verificare le condizioni per l'inserimento del/i minore/i in una struttura protetta anche in caso di urgenza (vedi ex art. 403), presenta formale istanza all'Ufficio di Piano, dopo aver valutato la disponibilità e la fattibilità dell'inserimento con il Coordinatore Clinico della struttura. Contestualmente al collocamento, verrà stilato un progetto di intervento individualizzato che prevederà obiettivi da raggiungere, tempi e modalità di frequentazione con la famiglia di origine, sulla base delle disposizioni dell'A.G. competente, del regolamento interno della struttura e compatibilmente alle modalità organizzative della stessa.

Periodicamente verranno realizzate riunioni d'equipe tra il Servizio Sociale comunale e il Coordinatore clinico della struttura.

Art. 28

AFFIDO FAMILIARE

L'affido familiare è un istituto giuridico previsto ai sensi della legge 184/1983 e 149/2001 che riguarda

minori temporaneamente privi di un ambiente familiare adeguato, che necessitano di cura e attenzioni. La famiglia affidataria offre al minore un ambiente idoneo per una crescita armonica e per tutto il tempo necessario affinché la famiglia di origine metta in atto azioni di cambiamento, finalizzate a recuperare le proprie competenze educative e affettive.

L'affido è disposto dal Tribunale per i Minori o dal Giudice Tutelare, nel caso di affido consensuale. Il Servizio Sociale ha il compito di vigilare sulla situazione, sostenendo il minore e la famiglia affidataria, oltre che predisporre interventi di recupero delle capacità genitoriali della famiglia di origine.

I Comuni dell'Ambito Territoriale fisseranno annualmente la misura minima di contributo mensile da erogare per ogni minore affidato a tempo pieno.

Con fondi specifici del Piano Sociale di Zona, saranno realizzate delle azioni mirate di sensibilizzazione alla tematica, con attività nelle scuole e incontri pubblici finalizzate all'individuazione di famiglie disponibili. Potranno essere coinvolti Enti del terzo settore, con esperienza in merito, per svolgere la suddetta attività.

Sostegno per affido familiare

L'affidamento familiare è un istituto che può intervenire in favore dei minori in tutti quei casi la famiglia naturale si trovi in situazioni di disagio che le impediscono temporaneamente di occuparsi dei propri figli. In questi casi, il minore viene affidato ad una famiglia terza, o a una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'affetto, l'educazione di cui ha bisogno. Quando l'affidamento a terzi non risulta possibile, allora è consentito, come strumento sussidiario, l'inserimento del minore in una Comunità di tipo familiare. La Regione Lazio, oltre a promuovere la creazione di una rete di servizi, per l'affidamento tra i Servizi Sociali degli Enti Locali, finanzia, attraverso i Piani Distrettuali per l'Affidamento Familiare e i Piani di Zona, il sostegno finanziario alle famiglie affidatarie, specifici progetti di sensibilizzazione e di formazione per far conoscere l'affidamento alla cittadinanza, progetti di realizzazione e informatizzazione di banche dati a livello distrettuale e sovra-distrettuale. È prevista l'erogazione del sostegno economico, come previsto dal Regolamento Regionale n. 2 del 04.03.2019 a favore dei soggetti affidatari da parte del Servizio Distrettuale per l'affidamento familiare competente per il bambino in affido o per il nucleo mono genitoriale affidato, nei limiti delle risorse programmate e autorizzate dalla Regione Lazio. Tale sostegno è riconosciuto come forma di supporto alle aumentate esigenze del nucleo familiare affidatario derivanti dall'ingresso in famiglia del bambino affidato. Tale sostegno prescinde dal reddito della famiglia affidataria. È facoltà del Distretto richiedere l'attestazione ISEE della famiglia affidataria al solo fine di effettuare una valutazione sociale ed economica laddove si rendesse necessario razionalizzare le risorse disponibili. Per le diverse modalità di intervento di affidamento familiare di cui all'art. 19 del Regolamento regionale n. 2/2019, sia per gli affidamenti etero che intra familiare, è prevista la seguente articolazione per il sostegno economico mensile, nei limiti delle risorse programmate ed autorizzate dalla Regione Lazio:

- affidamento residenziale: euro 400

- affidamento diurno familiare: euro 200
- affidamento parziale: sostegno proporzionale al periodo
- affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo pieno: euro 400 per il bambino + euro 200 per il genitore accolto
- affidamento del nucleo mono genitoriale a tempo part – time: euro pro quota
- affidamento di minori con particolari complessità: euro 700 -1.000 da modulare sulla base dei requisiti di competenza e di tempo richiesti alle famiglie affidatarie.

Per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni il sostegno può essere aumentato nella misura del 25% delle suddette quote. Tale aumento è garantito nelle more dell'organizzazione distrettuale di un "corredo per l'affido" (passeggini, lettino, ecc.) da fornire in comodato d'uso alle famiglie affidatarie. Per i bambini con gravi patologie sanitarie certificate il sostegno è pari a quello offerto alle famiglie che accolgono bambini con particolari complessità, in virtù delle aumentate esigenze che l'affido di tali bambini comporta. In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l'importo del sostegno è erogato in modo uguale per ciascun bambino in affidamento.

TITOLO V - AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE

(tipologia di servizi ed interventi trasversali alle aree di cui sopra)

Art. 29

ASSISTENZA ECONOMICA E PERCORSI DI EMPOWERMENT

Nell'ambito del percorso di aiuto possono essere previsti interventi di sostegno economico e di contrasto alla povertà erogati dal Distretto, a seconda dei fondi specifici previsti dal Piano Sociale di Zona, dal Ministero Politiche Sociali, da Fondi Comunitari e Fondi del Ministero del Lavoro a persone e famiglie in situazione di bisogno economico e/o sociale al fine di promuovere l'autonomia e superare gli stati di difficoltà, quali:

- a) Interventi di sostegno al reddito familiare *finalizzati* al pagamento di spese determinate. Gli interventi consistono in erogazioni mensili i cui importi sono definiti nell'ambito del progetto sociale compatibilmente con le risorse disponibili e tenuto conto di eventuali altri sussidi e provvidenze economiche già erogate. Rientrano in tali interventi: contributi economici per sostenere le spese per l'alloggio, per l'affitto, per le utenze, buoni spesa o buoni pasto, che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione;
- b) contributi economici una tantum per spese straordinarie documentate;
- c) interventi economici finanziati da fondi diversi da quelli comunali quali ad esempio Fondi per la Non Autosufficienza, per la famiglia, per pazienti psichiatrici (sulla base della condivisione dell'utenza con servizi psichiatrici territoriali);

d) attribuzione di vantaggi economici tesi al superamento delle situazioni di indigenza attraverso la fruizione, senza corrispettivo, di un bene o di un servizio di cui disponga il Distretto o di un servizio dallo stesso svolto;

e) per i beneficiari del REI e del Reddito di Cittadinanza sono previsti percorsi riqualificanti e/o professionalizzanti al fine di sviluppare competenze professionali finalizzati al reinserimento al mondo del lavoro;

f) interventi di inclusione che si concretizzano in: sostegno socio educativo domiciliare, sostegno alla genitorialità, assistenza domiciliare socio-assistenziale previsti per dare attuazione al progetto personalizzato per le famiglie beneficiarie di REI e di Reddito di Cittadinanza.

I contributi possono essere erogati con le modalità di cui l'art. 11 del presente regolamento attraverso bando o istanza diretta. In quest'ultimo caso il cittadino dovrà rivolgersi al servizio sociale comunale di residenza dove verrà orientato in merito alla procedura e tipologia di sostegno economico.

PARTE III

ALLEGATO A - Modulo di richiesta Servizio di Assistenza Domiciliare

Al Comune di _____
Appartenente al Distretto Roma 4.3

Oggetto: richiesta di attivazione servizio assistenza domiciliare, in favore di:

ANZIANI DISABILI MINORI

Il/la sottoscritto/a _____ nata/o a _____ prov. _____

il ____ / ____ / ____ residente in _____,

via/p.zza _____ n. _____

stato civile _____ C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□;

tel/cell. _____

CHIEDE

l'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore

di me medesimo

di _____ nato/a _____

il ____ / ____ / ____

residente in _____ via/p.zza _____

Dichiaro di avere un indicatore ISEE relativo ai redditi percepiti all'anno _____ pari ad €

_____, così come risulta dal certificato ISEE, rilasciato in data ____ / ____ / ____

presso il CAF _____

Allega alla presente:

- copia documento identità

- altro _____

DATA _____

FIRMA _____

Autorizza, ai sensi del DGPR 679/2016, l'uso manuale/informatico dei dati personali per il servizio distrettuale di assistenza domiciliare.

DATA _____

FIRMA _____

ALLEGATO B - Modulo di domanda

AL COMUNE DI _____
APPARTENENTE AL DISTRETTO ROMA 4.3

OGGETTO: RICHIESTA INSERIMENTO COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E

IL SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL ____/____/____

CODICE FISCALE

RESIDENTE IN _____ VIA/PIAZZA _____

RECAPITO TELEFONICO _____

CHIEDE

L' INSERIMENTO C/O LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E FRAGILITÀ SOCIALI.

SI ALLEGA

- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
- CALCOLO ISEE
- OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE AI FINI DELL'ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

DATA, _____

FIRMA _____

Autorizza, ai sensi del DGPR 679/2016, l'uso manuale/informatico dei dati personali per il servizio distrettuale di cui all'oggetto.

DATA _____

FIRMA _____

SCHEDA DI LAVORO – Appendice 1 – Attribuzione livello intensità assistenziale

INDICATORI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ACCESSO E DEL LIVELLO DI INTENSITÀ ASSISTENZIALE

Nella elaborazione del grado di intensità assistenziale è preso in considerazione un insieme di fattori, alcuni dei quali valutati attraverso indicatori quantificati in punteggio.

Gli indicatori oggetto di punteggio sono:

- **Grado di autonomia ed autosufficienza della persona adulta con disabilità**
- **Contesto familiare**
- **Rete sociale**
- **Servizi/interventi pubblici già fruiti**

Il punteggio è espresso in 14/14

I criteri previsti, inseriti nell'ambito di ciascun PAI, servono a stabilire il grado di intensità assistenziale con il quale contribuire alla realizzazione del progetto di vita individuale, attraverso l'erogazione pubblica di servizi/interventi.

I criteri di valutazione sono:

Per la valutazione del grado di autonomia ed autosufficienza della persona adulta con disabilità (max. 3 punti):

Test Mini-Mental, ADL, IADL (44/44)

Esso è successivamente stimato attraverso i seguenti punteggi:

- punti 1 – per risultato maggiore di 30
- punti 2 – per risultato da 15 a 30
- punti 3 – per risultato minore di 15

Per la valutazione del contesto familiare (max. 5 punti) i parametri considerati sono:

- condizione abitativa
- composizione del nucleo familiare
- attività lavorativa dei componenti del nucleo familiare
- eventuali malattie e/o disagi dei componenti del nucleo familiare
- ISEE
- qualità delle relazioni all'interno del nucleo familiare
- altro, da specificare

Il punteggio da attribuire è così stabilito:

- punti 1 – contesto familiare con buona possibilità di accudimento
- punti 3 – contesto familiare con media possibilità di accudimento
- punti 5 – contesto familiare con impossibilità accudimento

Per la valutazione della rete sociale (max. 2 punti) i punteggi attribuiti sono:

- punti 0 – rete presente e attiva
- punti 1 – rete mediamente attiva
- punti 2 – rete assente

Inoltre, al fine di operare una equa distribuzione delle risorse attraverso il Piano sperimentale, **è operato un bilancio dei servizi/interventi pubblici già fruiti da ciascun utente, secondo l'attribuzione del seguente punteggio (max. 2 punti):**

- punti 0 – servizi/interventi di assistenza domiciliare sanitaria oraria o assistenza domiciliare sociale comunale e/o sovracomunale per 5 o più ore settimanali
- punti 2 – servizi/interventi di assistenza domiciliare sanitaria oraria o assistenza domiciliare sociale comunale e/o sovracomunale da 2 a 4 ore settimanali
- punti 4 – assenza di servizi/interventi di assistenza domiciliare sanitaria oraria o assistenza domiciliare sociale comunale e/o sovracomunale

Per ciò che concerne l'età della persona, il Comitato Tecnico ha esaminato il significato ed il peso di tale variabile

all'interno del Piano sperimentale; ha valutato pertanto che essa non può essere considerata determinante per ciò che riguarda il grado di intensità assistenziale. Altresì è stabilito che essa debba essere riferita alla valutazione globale della situazione di ciascun utente ed in particolare contribuisca alla definizione delle modalità di fruizione dei servizi.

Il grado di intensità assistenziale è dunque così quantificato:

Alto	sopra 12 punti
Medio-alto	tra 8 e 11 punti
Medio	tra 5 e 7 punti
Basso	tra 4 e 1 punti

Il Comitato Tecnico prevede inoltre che, dopo la fase di avvio del presente Piano sperimentale, previa analisi dell'impatto dello stesso e valutazione della casistica realmente raggiunta dagli interventi, sia necessario considerare l'ipotesi di una nuova distribuzione delle risorse, in caso di mancata copertura di tutta la casistica (oltre i 48 utenti previsti), anche attraverso la riduzione dell'importo dei voucher.

Appendice 2- Modello PAI

PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE

Questa Amministrazione, sulla base dei bisogni rilevati e valutate le risorse disponibili, approva il Piano di Assistenza Individuale (PAI) a favore di

Cognome _____

Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Residenza _____

Domicilio (se diverso dalla residenza) _____

Recapiti _____

Situazione sanitaria

Situazione Familiare (analisi qualitativa e quantitativa della rete familiare)

L'utente vive:

SOLO CONVIVE CON LE SEGUENTI FIGURE (specificare grado di parentela e data di nascita):

1) _____

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

Note:

Situazione assistenziale:

Presenza di un/a o più badante/i Indennità di accompagnamento

LIVELLO INTENSITÀ ASSISTENZIALE:

ALTO MEDIO-ALTO MEDIO BASSO

Livello Alto: Persone non autosufficienti e/o non autonome nelle attività della vita quotidiana a causa di limiti funzionali o di incapacità di finalizzazione che: - vivono sole; vivono con coniuge o familiari con compromissioni dell'autonomia; - non hanno familiari in grado di recare supporto adeguato; hanno familiari impossibilitati a prestare assistenza; - incapacità economica di sostenere spese per servizi o supporti finalizzati allo svolgimento delle attività quotidiane di base e strumentali e/o per favorire le attività di socializzazione; - non sono in grado di curare il proprio ambiente di vita e/o esso presenta gravi carenze in termini di agibilità, sicurezza, igiene e ubicazione; - non usufruiscono di interventi continuativi da parte di reti di sostegno, a qualsiasi titolo attivate, - non godono di altri servizi pubblici; - hanno familiari presenti in grado di prestare assistenza ma che hanno bisogno di essere supportati a causa dell'elevato carico assistenziale.

Livello Medio-Alto: Persone con deterioramento cognitivo e fisico in progressione certa e inevitabile tale per cui è necessario l'aiuto di terzi nello svolgimento delle attività quotidiane della vita. Persone prive di validi riferimenti familiari e reti sociali adeguate e che, dal punto di vista cognitivo, alternano capacità ad incapacità relazionale che, se stimolata dalla presenza di persone terze, può essere almeno in parte recuperata. In particolare: - persone con limitata e/o in progressiva perdita delle funzioni autonome; - persone che vivono sole; - persone che non hanno familiari in grado di recare supporto per limiti personali ovvero perché impossibilitati da altro a prestare assistenza; - persone che vivono in ambiente domestico e sociale degradato; - persone che godono di altri servizi strumentali.

Livello Medio: 1) Persone con gravi problemi di non autonomia e non autosufficienza che: - hanno familiari in grado di recare supporto, ma necessitano comunque di sostegno esterno e sollievo; - non sono in grado di curare il proprio ambiente di vita, oppure lo fanno solo parzialmente e/o supportati, e/o l'abitazione presenta carenze in termini di agibilità, sicurezza, igiene e ubicazione; - sono beneficiarie di altri servizi; - usufruiscono di interventi continuativi da parte di reti di sostegno, a qualsiasi titolo attivate; - hanno la capacità economica di sostenere parzialmente spese per servizi e supporti finalizzati allo svolgimento delle attività quotidiane di base e strumentali

e/o per favorire le attività di socializzazione.

2) Persone parzialmente autosufficienti e parzialmente autonome nella gestione degli atti della vita quotidiana che: - vivono sole; - non hanno familiari in grado di recare supporto adeguato; - hanno familiari impossibilitati a prestare assistenza, a causa di impegni esterni finalizzati alla sussistenza; - non usufruiscono di altri servizi; - non usufruiscono di interventi continuativi da parte di reti di sostegno, a qualsiasi titolo attivate; usufruiscono di altri servizi ma non hanno familiari in grado di recare supporto; - hanno problemi nella gestione della vita quotidiana a causa della presenza di barriere architettoniche; - hanno la capacità economica di sostenere in parte spese per servizi e supporti finalizzate allo svolgimento delle attività quotidiane di base e strumentali e/o per favorire le attività di socializzazione.

Livello Basso: Persone parzialmente autosufficienti e/o parzialmente autonome nella gestione degli atti della vita quotidiana che: - vivono sole, hanno familiari non in grado di recare supporto adeguato e costante, - usufruiscono di altri servizi, - usufruiscono di interventi continuativi da parte di reti di sostegno, a qualsiasi titolo attivate; - hanno capacità economica (totale o parziale) di sostenere spese per servizi o supporti finalizzati allo svolgimento delle attività quotidiane di base e strumentali presso il domicilio.

Obiettivi del piano assistenziale

- Favorire il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita
- Mantenimento o recupero dei livelli di autonomia
- Favorire l'esercizio dei diritti di cittadinanza
- Attivare/ottimizzare le funzioni di supporto delle reti sociali, sollecitandone di nuove
- Sostenere le capacità personali nel proprio ambiente familiare e sociale
- Favorire la socializzazione, le relazioni affettive, supportando le capacità residue
- Sostenere il nucleo familiare e chi si prende cura dell'anziano
- Prevenire l'istituzionalizzazione
- Altro _____

Attività oggetto del piano per il perseguimento degli obiettivi

- Attività di sollievo alla famiglia, mediante attività di compagnia e controllo dell'utente in assenza dei familiari
- Igiene della persona (lavarsi, vestirsi, aiuto per la doccia o il bagno, cambio del pannolone, etc.)
- Mobilitazione dell'utente non deambulante
- Preparazione dei pasti
- Somministrazione pasti e bevande
- Cura e pulizia parziale degli ambienti utilizzati per la cura dell'utente
- Controllo nell'assunzione terapia farmacologica
- Interventi di primo soccorso, piccole medicazioni o cambio delle stesse
- Attività di stimolazione fisica-motoria (passeggiate all'interno e all'esterno dell'abitazione, uso del deambulatore, etc.)
- Attività di stimolazione cognitiva (gioco delle carte, enigmistica, lettura di giornali, cucina, etc.)
- Attività per il mantenimento/sviluppo/recupero dell'autonomia personale (saper usare i telefoni, l'orologio e il denaro, saper esprimere interessi e preferenze)
- Attività per il mantenimento/sviluppo/recupero dell'autonomie sociali (sviluppare l'orientamento, la mobilità e la capacità di utilizzare i mezzi di trasporto, utilizzare gli esercizi commerciali e gli uffici, gestione del tempo libero e di relazione con gli altri)
- Accompagnamento in luoghi esterni al domicilio a piedi o tramite il trasporto pubblico: supermercati, centri di terapia o servizi sanitari, poste, centri per attività culturali e ricreative, etc.
- Acquisto generi di prima necessità e/o svolgimento di pratiche burocratiche per conto dell'utente
- Attività di segretariato sociale (informazioni su diritti, partiche, servizi)

Progetto individuale nel dettaglio

Ente erogatore del Servizio _____
Figure Previste:
- Coordinatore
- Assistente Domiciliare: UNO DUE TRE
- Altro _____

Numero ore settimanali _____
Previsione di accessi _____
Tipologia di assistenza: RAPPORTO UNO A UNO ASSISTENZA IN DOPPIA

Modalità e tempi di valutazione e verifica dell'intervento

1. Prospetto delle ore erogate a favore di ciascun utente, da inviare al Comune Capofila, con cadenza mensile
2. Relazione tecnica sull'attività di coordinamento svolta dall'Ente gestore con periodicità trimestrale
3. Schede di aggiornamento sull'attività svolta, predisposte dai singoli Assistenti Domiciliari, con cadenza semestrale
4. Incontri di monitoraggio tra l'Ente gestore e i singoli Servizi Sociali Comunali con periodicità bimestrale, salvo segnalazioni urgenti
5. Valutazione della qualità del Servizio reso mediante strumenti di Customer Satisfaction con cadenza annuale
6. Altro _____

Modalità di gestione del Servizio

Qualora si verificano significativi cambiamenti che determinano la necessità di apportare modifiche al PAI, il Servizio Sociale concorda con l'utente ovvero il/i familiare/i e l'Ente gestore, le variazioni al presente programma. L'Ente gestore è tenuto a comunicare il prima possibile ogni variazione degna di nota relativa alla situazione familiare/sociale e/o alle condizioni di salute dell'utente.

Altresì, l'utente, ovvero il familiare, si impegna a comunicare al Servizio Sociale ogni variazione riguardante situazioni personali e/o familiari, che modifichino le condizioni indicate al momento della presentazione della domanda di attivazione del Servizio, nonché eventuali rinunce al Servizio o sospensioni temporanee

L'utente è tenuto ad essere presente nei giorni e negli orari che verranno stabiliti con il Coordinamento dell'Ente gestore. In caso di necessità, è permesso al Coordinamento e all'utenza di accordarsi sul recupero delle prestazioni non erogate a causa di esigenze del Servizio ovvero dell'utenza.

Il Servizio prevede una sospensione di quattro settimane così ripartite: due nel periodo natalizio, una in quello pasquale e una nel mese di agosto. Durante tali periodi i Servizi Sociali dei singoli Comuni valutano l'eventuale prosecuzione, riduzione ovvero sospensione dell'assistenza.

Utente e/o familiare	
L'Assistente Sociale del Comune	
Personale Ufficio di Piano	
Medico ASL	

Data _____

ALLEGATO C - Modulo di richiesta voucher/titolo sociale

Al Comune di _____

COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E FRAGILITÀ SOCIALE
(Integrata sovracomunale)

PREMESSA

La Comunità alloggio è una struttura di tipo residenziale con lo scopo di rispondere alle esigenze abitative ed assistenziali di persone anziane, in condizioni di totale o parziale autonomia, per le quali non è possibile la permanenza nel proprio nucleo familiare. Con la Comunità Alloggio si intende ridurre sensibilmente il ricorso alla istituzionalizzazione dell'anziano, evitando il suo totale sradicamento dal contesto abituale di vita, promuovendo la sua permanenza all'interno di un ambiente di vita a carattere familiare.

ARTICOLO 1 (AMMISSIONE DEGLI OSPITI)

La richiesta di inserimento deve essere presentata al Comune di residenza specificando, nella modulistica predisposta, oltre ai dati che seguono l'assunzione degli impegni e delle responsabilità in essa contenute:

- Nome, cognome, luogo e data di nascita;
- Residenza;
- Composizione del nucleo familiare;
- Nominativo/i dei familiari tenuti all'obbligo degli alimenti;
- Situazione Sanitaria (condizioni di autonomia);
- Quadro economico finanziario, necessario a stabilire l'indicatore socio-economico (ISE), rilevato dal Comune di residenza;
- Accettazione di tutte le condizioni previste nel presente regolamento con particolare riferimento alla corresponsione delle quote di partecipazione previste dall'Amministrazione Comunale di Bracciano ed alle modalità di convivenza (articoli 4; 9 e seguenti).
-

ARTICOLO 2 (CONDIZIONI DI AMMISSIONE)

Possono essere accolti all'interno della Comunità Alloggio, anziani totalmente o parzialmente autosufficienti che abbiano compiuto i 60 anni di età se uomini e 55 anni se donne, con priorità di accesso per i cittadini residenti nei cinque Comuni del Distretto Roma 4.3. È necessario che le condizioni di autosufficienza (totale o parziale), siano certificate dall'autorità sanitaria (Medico di base o specialista) che attesti che la persona, non presenta infermità che richiedano assistenza e cure particolari e che pertanto sia in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, alimentarsi).

ARTICOLO 3 (VALUTAZIONE DELLE DOMANDE)

Le domande di accesso alla Comunità Alloggio presentate dal Comune di residenza del richiedente saranno istruite dal Servizio Sociale Comunale in collaborazione con il CAD. La proposta di inserimento così compilata verrà vagliata dall'Ufficio di coordinamento dell'Accordo di Programma, al quale spetta il compito di verificare l'idoneità dei requisiti del richiedente, ed il progetto educativo individualizzato (PEI). Nel caso in cui le domande pervenute superino la effettiva disponibilità di accoglienza della struttura residenziale, l'Ufficio di Coordinamento stilerà apposita graduatoria sulla base dei seguenti criteri: età; Grado di autonomia; Situazione familiare; Quadro economico- finanziario. La graduatoria sarà approvata dal Comitato di Coordinamento dell'Accordo di Programma. Le persone ammesse in Comunità devono comunque disporre di una pur minima capacità finanziaria per le piccole spese, la cui entità sarà stabilita in accordo con il Servizio Sociale del Comune di appartenenza. Per le persone che versano in grave disagio socioeconomico il Servizio Sociale del Comune di residenza provvederà a predisporre un intervento economico integrativo a suo carico. Le persone ammesse in Comunità osserveranno un periodo di prova di mesi 3, al termine del quale sarà confermata l'ammissione e/o provveduto diversamente.

ARTICOLO 4 (PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE)

In applicazione del vigente Regolamento comunale di accesso ai servizi, ciascun ospite è tenuto a partecipare alle spese di gestione della struttura, in relazione alle proprie condizioni economiche. Gli ospiti in relazione ai loro redditi, per l'anno 2002 e seguenti, parteciperanno alle spese di gestione della struttura con una quota percentuale del loro reddito annuo secondo lo schema:

Reddito anno precedente Percentuale di contribuzione 10.200.000 (Eu 5.267,86) | 50% 19.765 000 (Eu 10.207,77) 40% 30.883.000 (Eu 15.949,74) 30% > 30.883.000 (Eu 15.949,74) max 75 % del costo procapite previsto

Il costo procapite sarà definito di anno in anno in relazione alle previsioni di spesa e — al progetto operativo approvato dal Comitato di coordinamento dell'Accordo di programma.

ARTICOLO 5 (COLLABORAZIONE RICHIESTA)

Ciascun ospite della Comunità, nei limiti delle proprie competenze e capacità, partecipa attivamente alla gestione della struttura, per la realizzazione del PEI approvato dall'Accordo di Programma, per la cui realizzazione l'anziano sarà coadiuvato dal personale incaricato (come personale di servizio ecc.).

ARTICOLO 6 (CORREDO PERSONALE)

Al fine di rendere più confortevole la permanenza degli ospiti nella Comunità, ad ogni anziano sarà consentito portare con sé il corredo personale ed alcuni oggetti personali e piccoli arredi (lampada, quadri, soprammobili). La loro quantità e qualità sarà comunque concordata, in base alle capacità ricettiva della struttura ed alle esigenze della Comunità, con l'Ufficio di Coordinamento dell'Accordo di Programma.

ARTICOLO 7 (AMMISSIONE ALLA COMUNITÀ)

L'ammissione degli ospiti in Comunità viene autorizzata dal Comitato di Coordinamento su proposta dell'Ufficio di Coordinamento. L'autorizzazione sarà comunicata al Comune di residenza del richiedente insieme alle condizioni stabilite nel PEI ed al contributo economico a suo carico.

ARTICOLO 8 (ASSEGNAZIONE DELLE CAMERE)

La sistemazione degli ospiti nelle camere sarà curata dall'Ufficio di Coordinamento dell'Accordo di Programma in accordo con il Servizio Sociale Comunale di residenza dell'anziano sulla base dell'età, del sesso, della provenienza, del temperamento e di altre eventuali affinità esistenti fra gli ospiti da alloggiare nella stessa camera. I coniugi di regola saranno accolti nella stessa camera. Nel tempo saranno verificate le condizioni di convivenza se necessario saranno adottati correttivi.

ARTICOLO 9 (COMPORTEMENTO DEGLI OSPITI)

Gli ospiti della Comunità alloggio dovranno osservare e rispettare scrupolosamente le regole basilari della convivenza, con particolare attenzione all'uso degli spazi condivisi e/o dei beni comuni, dovranno mantenere un comportamento serio e dignitoso astenendosi dal turpiloquio, la bestemmia, da schiamazzi od attività che rechino disturbo agli altri conviventi, nonché da qualsiasi tipo di manifestazioni che possano turbare la serenità della convivenza. In particolare gli ospiti: - non devono essere dediti alle bevande alcoliche od a sostanze stupefacenti; - anche fuori della casa devono mantenere un contegno decoroso, evitando qualsiasi atteggiamento che possa nuocere alla loro dignità personale ed a quella sociale dell'Ente che li ospita;

- non devono asportare, deteriorare o distruggere gli oggetti di proprietà della casa;
- devono tenere in ordine il proprio corredo e, in genere, tutto quanto loro appartiene;
- non possono fumare nelle stanze da letto né in luoghi ove possono recare disturbo agli altri conviventi;
- devono curare con attenzione la propria persona e vestire correttamente in casa e fuori;
- è fatto divieto di tenere animali od oggetti che possano generare inconvenienti per la pulizia e per l'igiene.

Gli ospiti della Comunità sono altresì tenuti all'osservanza degli orari previsti per la gestione comune della struttura come orario delle pulizie, orario di rientro massimo serale.

ARTICOLO 10 (DIVIETO DI USARE APPARECCHI ELETTRICI E FORNELLI)

Per evidenti ragioni di sicurezza è fatto divieto agli ospiti di usare nelle camere da letto apparecchi elettrici o fornelli di qualsiasi tipo.

ARTICOLO 11 (USO DI APPARECCHI RADIO E TELEVISIVI)

Agli ospiti può essere concesso l'uso di apparecchi radio e televisivi soltanto se il compagno o i compagni di camera sono d'accordo e, in ogni caso, l'ascolto non dovrà essere protratto oltre le ore 23:00. Nell'uso dei suddetti apparecchi gli ospiti, oltre alle normali cautele richieste per l'uso di apparecchi elettrici, devono osservare le regole della buona cortesia, evitando che il volume del suono arrechi disturbo agli ospiti alloggiati nelle stanze vicine.

ARTICOLO 12 (DIVIETO AGLI OSPITI DI DETENERE ARMI)

È assolutamente vietato agli ospiti di detenere armi da fuoco e da taglio di qualsiasi genere.

ARTICOLO 13 (VISITA DI FAMILIARI E DI CONOSCENTI)

Gli ospiti possono ricevere le visite dei familiari o di conoscenti nelle ore stabilite e nei locali appositamente messi a disposizione. Peraltro i visitatori non possono accedere nelle camere da letto senza il consenso del compagno o dei compagni di camera dell'ospite. Parimenti i visitatori non possono pernottare nella casa, sia che si tratti di congiunti che accompagnano l'ospite all'atto dell'ammissione, sia di quelli che vengono a visitare gli ospiti.

ARTICOLO 14 (PERSONALE DELLA STRUTTURA)

La gestione della struttura sarà assicurata dalla presenza nell'arco della giornata delle seguenti figure: - Assistente domiciliare (8 ore giornaliere); - Collaboratrice domestica (4 ore giornaliere); - Altre figure professionali come stabilito in progetto base. Compito dell'assistente domiciliare e della collaboratrice ausiliaria sarà quello di collaborare con l'equipe tecnica socio-sanitaria per realizzare i progetti elaborati e provvedere, in collaborazione con gli ospiti, alle pulizie ed al riassetto della casa, all'approvvigionamento dei generi alimentari, alla confezione dei pasti, all'organizzazione in genere della vita degli ospiti e a quant'altro si ritenga necessario per il corretto andamento della casa. Ciascun ospite in caso di necessità usufruirà del servizio di assistenza domiciliare sanitaria predisposto dal medico curante in collaborazione con il CAD di Bracciano. Inoltre la Comunità avrà a disposizione un apparecchio telefonico collegato con il servizio di telesoccorso per far fronte alle situazioni di emergenza nell'arco dell'intera giornata.

ARTICOLO 15 (SERVIZI)

All'interno della struttura saranno garantiti i seguenti servizi: - Alloggio in camere doppie - Mensa con fornitura di prima colazione, pranzo, merenda e cena, predisposti in base ad una tabella, compilata da un esperto della ASL, in relazione alle esigenze dietetiche degli ospiti. Tale dieta potrà essere personalizzata sulla base di comprovate esigenze sanitarie particolari. - Pulizia e riassetto delle camere - Igiene e pulizia degli spazi comuni (bagni, cucina, soggiorno) - Normale lavanderia e stireria domestica. All'esterno saranno predisposte attività di integrazione con il CSDA (Centro Sociale Diurno Anziani) e con altre organizzazioni dell'associazionismo e del volontariato per l'organizzazione di attività ludico ricreative.

ARTICOLO 16 (PERMESSI)

In caso di temporanea assenza dell'anziano per motivi sanitari, sarà garantita all'ospite la conservazione del posto per l'intera durata del trattamento sanitario. In caso di assenza volontaria dell'ospite, sarà garantita la conservazione del posto per un mese, durante il quale l'ospite stesso continuerà a partecipare alle spese di gestione con un importo pari al 50% della retta concordata. La conservazione del diritto di permanenza in Comunità per periodi diversi da quello anzidetto saranno valutati di volta in volta dall'Ufficio di Coordinamento in relazione alle motivazioni dell'assenza.

ARTICOLO 17 (AMMONIZIONI E SANZIONI)

Gli ospiti che non osserveranno le presenti norme potranno incorrere nei seguenti provvedimenti: - Richiamo semplice; - Ammonizione; - Allontanamento dalla Comunità. Il richiamo semplice viene adottato dall' Assistente Sociale. Il provvedimento di ammonizione viene adottato dall'Ufficio di Coordinamento, l'allontanamento dalla Comunità viene sancito dal Comitato di Coordinamento dell'Accordo di Programma, sentito l'Assistente Sociale e l'Ufficio di Coordinamento. Nel procedere ad istruire i provvedimenti di Ammonizione e/o Allontanamento si avrà cura di ascoltare l'interessato, verbalizzando le motivazioni addotte a fondamento del comportamento che si intende sanzionare. Avverso ai provvedimenti adottati, l'anziano può fare ricorso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e richiedere il riesame del caso da parte di una Commissione formata con persone che non hanno partecipato all'istruttoria di quel provvedimento; tale nuova Commissione sarà nominata dal Comitato di Coordinamento, ascoltato l'Assistente Sociale che ha avviato il procedimento.

ARTICOLO 18 (DIMISSIONI e/o ALLONTANAMENTO DELL'OSPITE)

L'anziano ha facoltà di dimettersi dalla Comunità, per sua richiesta o su istanza di un familiare che intende farsene carico; la dimissione comunque, nel rispetto della sua autodeterminazione, sarà subordinata all'esistenza di un progetto assistenziale alternativo e comunque considerando gli interessi dell'anziano stesso. L'allontanamento sarà invece predisposto per: - Gravi violazioni del regolamento di gestione della struttura; - Reiterata mancata corresponsione delle quote di partecipazione concordate senza giustificati motivi; - Deterioramento del quadro sanitario (per il quale si rende necessario il ricovero in adeguate strutture specialistiche a più alta soglia di protezione).

ARTICOLO 19 (DESTINAZIONE DEI BENI DEGLI OSPITI DECEDUTI)

In caso di decesso di un ospite, l'Ente custodirà i beni rinvenuti, in attesa di consegnarli agli eventuali eredi, seguendo le norme del codice civile, fatti salvi gli eventuali crediti dell'Ente. In mancanza di eredi legittimi i beni non reclamati potranno essere utilizzati a favore della stessa Comunità.

ARTICOLO 20 (ACCETTAZIONE DONAZIONI)

Il Comune di Bracciano è autorizzato ad accettare lasciti e donazioni destinati allo sviluppo e gestione di Comunità alloggio per anziani. Le somme incamerate, in attesa di essere utilizzate, potranno essere investite in titoli di stato allo scopo di limitare gli effetti negativi della svalutazione.